

Legge di Bilancio 2021: le novità in materia di lavoro

7 Gennaio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la **legge di Bilancio 2021** ([legge n. 178 del 30 dicembre 2020](#)).

Di seguito un primo commento sugli interventi in materia di lavoro:

Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35

Il comma 10 dell'art.1 modifica – per il biennio 2021 e 2022 – la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, previsto dalla legge di Bilancio 2018. In particolare, si prevede, per le **nuove assunzioni** di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'**esonero contributivo** sia riconosciuto nella misura del **100%**, per un **periodo massimo di 36 mesi**, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un **periodo massimo di 48 mesi**. L'esonero contributivo **spetta** ai datori di lavoro che **non** abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012. Per le assunzioni con **contratto di lavoro dipendente a tempo determinato** di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di **12 mesi** (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono **comportare** un **incremento occupazionale** netto **calcolato** sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.

Decontribuzione Sud

I commi 161-169 prevedono una modifica della Decontribuzione Sud prevista dall'art. 27 c.1 del

D.L.104/20 estendendo per il **periodo 2021-2029**, l'**esonero contributivo parziale** in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

- al **30%** dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al **20%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al **10%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo **1° gennaio 2021-30 giugno 2021**, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (**1° luglio 2021-31 dicembre 2029**) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga CIG Covid ed esonero contributivo

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

Le 12 settimane costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale Covid-19.

I **periodi di integrazione precedentemente richiesti** e **autorizzati** ai sensi dell’articolo 12 del **decreto Ristori** (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono **imputati**, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Il **regime decadenziale** previsto per richiedere le settimane di cassa integrazione è sempre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Il comma 306 riconosce ai **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, che **non richiedano** i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto **non si applica** nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla **cessazione definitiva** dell’**attività dell’impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della

società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

– in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

– nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

42983-legge bilancio-cig esonero contrib-blocco licenz.pdf [Apri](#)

42983-legge bilancio-decontribuzione sud.pdf [Apri](#)

42983-legge bilancio-sgravi assunzioni.pdf [Apri](#)